Ente Bilaterale Artigianato Sardegna

ebas

Procedure per l'adesione e contribuzione alla bilateralità artigiana.

Le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell'artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani. CLAAI, e CGIL, CISL e UIL), successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148 del 14/09/2015, sono intervenute più volte in materia di ammortizzatori sociali, con gli accordi sottoscritti il 10/12/2015, il 18/01/2016, il 07/02/2018 e 04/02/2019, con cui hanno definito il campo di applicazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA) e le prestazioni erogabili, e per effetto di disposizioni ministeriali, quali aziende hanno l'obbligo di versare a FSBA e quali, invece, sono escluse, sulla base dell'inquadramento aziendale attribuito dall'I.N.P.S. ai fini della contribuzione applicabile.
Si sono perciò definiti due percorsi possibili, a seconda che sussista o meno l'obbligo normativo di contribuzione a FSBA e/o l'obbligo contrattuale di adesione alla bilateralità artigiana.
Nella Tabella 1 si riportano i due percorsi, distinti per campo di applicazione e importo della contribuzione.

Tab. 1 – Contribuzione alla bilateralità artigiana.

	Campo di applicazione	Quote contributive
Prima casistica	Imprese artigiane con C.S.C. (Codice Statistico Contributivo) che inizia con 4 / Codice Autorizzazione 7B ("Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato"), a prescindere dal CCNL applicato e dal n. dei dipendenti, rientranti nel campo di applicazione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA) Imprese con C.S.C. diverso da 4, che applicano un CCNL artigiano e con un n. di dipendenti inferiore o uguale a 5, escluse dal campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) Enti e società costituiti, partecipati o promossi dalle Organizzazioni sottoscrittrici dell'Accordo e le stesse Organizzazioni, a prescindere dal C.S.C., dal CCNL applicato e dal n. dei dipendenti, rientranti nel campo di applicazione di FSBA	**Quota fissa:** ➢ € 7,65 mensili per ogni dipendente in forza **Quota variabile, calcolata sull'imponibile previdenziale mensile (comprese le mensilità aggiuntive), applicando le seguenti percentuali:** ➢ 0,45%, a carico del datore di lavoro; ➢ 0,15%, a carico del dipendente (percentuale dovuta dalla mensilità di luglio 2016)
Seconda casistica	Imprese artigiane con C.S.C. 4 rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del Decreto Legislativo n. 148/2015 (integrazioni salariali ordinarie e straordinarie) Imprese con C.S.C. diverso da 4 e che applicano un CCNL artigiano, rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del Decreto Legislativo n. 148/2015 (integrazioni salariali ordinarie e straordinarie) Imprese con C.S.C. diverso da 4, che applicano un CCNL artigiano e con un n. di dipendenti superiore a 5, rientranti nel campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.)	**Quota fissa:** ➢ € 10,42 mensili per ogni dipendente in forza

Si precisa che, in ogni caso, sono escluse le imprese appartenenti al settore contrattuale dell'edilizia e affini (CSC 4.13.01-4.130.2-4.13.03-4.13.04-4.13.05).

Il contributo si calcola, in entrambe le casistiche, per tutti i lavoratori dipendenti in forza, inclusi gli apprendisti ed esclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e con contratto di lavoro non subordinato (co.co.pro., stage, ecc.).
Per i lavoratori a chiamata, la contribuzione è dovuta se è prevista l'indennità di disponibilità e nel caso di attività lavorativa prestata a seguito di chiamata.
La quota fissa corrisposta in entrambe le casistiche è dovuta nella stessa misura sia per i lavoratori a tempo pieno, sia per quelli a tempo parziale.
La quota variabile corrisposta nel caso di imprese rientranti nella prima casistica si calcola considerando anche le mensilità aggiuntive (per es. la tredicesima mensilità) e, la quota a carico del dipendente, deve essere trattenuta in busta paga.
In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio, etc.) resta comunque dovuta la quota fissa mensile.
Il contributo mensile previsto nella prima casistica (la quota fissa e la quota variabile sono indivisibili e si versano insieme), permette l'accesso alle prestazioni del Fondo Bilaterale Artigianato Sardegna (FSBA) e alle ulteriori prestazioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale, consentendo all'azienda di adempiere a tutti gli obblighi normativi e contrattuali in materia di bilateralità artigiana, nei confronti dei lavoratori, e di usufruire essa stessa di agevolazioni.
Se l'azienda rientra, invece, nella seconda casistica, l'adesione all'E.B.A.S. consente di adempiere agli obblighi contrattuali in materia di bilateralità artigiana, con la possibilità di accedere ai vari servizi previsti dalla contrattazione, esclusi gli ammortizzatori sociali che sono a carico dell'Ente pubblico.
Si precisa che l'adesione all'Ente Bilaterale si perfeziona con l'invio, tramite posta certificata, all'indirizzo ebas.sardegna@pec.it, della domanda di adesione e dell'allegato L2, scaricabili dalla sezione "Adesione" del sito internet dell'Ente, all'indirizzo www.ebas.sardegna.it.

2. Modalità per il versamento della contribuzione.

Per entrambe le casistiche previste, riportate nella Tab. 1, il versamento delle quote dovrà essere effettuato tramite **modello F24**, con le modalità indicate nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 70/E del 08/07/2010:

- si utilizza la causale "**EBNA** – datori di lavoro – contributi per il finanziamento dell'ente bilaterale settore artigianato" esposta nella sezione INPS nel campo **"causale contributo"**;
- nel campo **"codice sede"** si indica il codice della sede INPS di competenza;
- nel campo **"matricola INPS/codice INPS/ …"** si indica la matricola INPS dell'azienda;
- nel campo **"periodo di riferimento"** si indica, nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza (esempio 01/2018) (la colonna "a mm/aaaa" non si deve mai utilizzare);
- nel campo **"importi a debito versati"** si indica l'importo totale mensile dovuto, che non deve essere mai arrotondato e troncato.

Nel caso di mensilità mancanti, potranno essere effettuati versamenti a sanatoria tramite il modello F24, utilizzando un singolo rigo della sezione INPS per ogni mensilità mancante, seguendo le indicazioni su riportate.

3. Modalità di compilazione del flusso UniEmens.

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo:

all'interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat> inserendo nell'elemento <Conv>, in corrispondenza di <CodConv>, il valore EBNA e, in corrispondenza dell'elemento <Importo>, l'importo del versamento effettuato per ciascun lavoratore, con il corrispondente codice. L'elemento <Importo> contiene l'attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale andrà indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma "AAAA-MM".

Si rimanda al file "Istruzioni Compilazione UniEmens", scaricabile dalla sezione "Adesione" del sito, per un maggiore dettaglio e per la procedura da seguire nella compilazione del modello nel caso di inserimento di importi relativi a mensilità arretrate.

Le quote versate mediante F24 vanno inserite nell'UNIEMENS. Tramite questo documento l'Ente attribuisce al lavoratore il versamento garantendone il diritto alle prestazioni. Nel caso di mancata riconciliazione dei dati F24 e UNIEMENS tale diritto non è più garantito.

4. Contributo di solidarietà INPS.

L'impresa è tenuta al pagamento all'INPS del cd. "contributo di solidarietà" (art. 9 Bis L. 166/91), calcolato applicando la percentuale del 10% sull'importo della quota fissa destinato a finanziare le prestazioni. Partendo dalla quota fissa pagata mensilmente per ogni lavoratore, con riferimento alle due casistiche indicate nella Tab. 1, il contributo andrà calcolato secondo la procedura indicata nella Tab. 2.

Tab. 2 – Calcolo del contributo di solidarietà.

Prima casistica	Percentuale da applicare = 10% Imponibile = € 2,27 Contributo di solidarietà mensile a dipendente = € 2,27 x 10% = € 0,23
Seconda casistica	Percentuale da applicare = 10% Imponibile = € 5,04 Contributo di solidarietà mensile a dipendente = € 5,04 x 10% = € 0,50

Per il versamento del contributo (Circolare INPS n. 122 del 08/09/2010), nel modello UniEmens, alla sezione **<denuncia aziendale>**, indicare nella sezione **<altre partite>** e precisamente in **<altre partite a debito>** quanto segue:

- alla voce **<causale>** indicare M980
- alla voce **<numero giorni>** nessuna indicazione
- alla voce **<numero ore>** nessuna indicazione
- alla voce **<numero dipendenti>** indicare il numero di lavoratori interessati
- alla voce **<retribuzione>** indicare, per ogni lavoratore interessato, € 2,27 o € 5,04 (a seconda della prima o della seconda casistica in cui rientra l'azienda)
- alla voce **<somme a debito>** indicare € 0,23 oppure € 0,50 per lavoratore.

5. Regolarità contributiva.
Per l'accesso alle prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito e agli altri servizi previsti dalla contrattazione in materia di bilateralità, a beneficio delle aziende e dei lavoratori, le imprese devono aver adempiuto ai versamenti per almeno 24 mensilità continuative al momento del verificarsi dell'evento. Nel caso in cui risultassero mesi privi di forza lavoro, la verifica di regolarità si estenderà retroattivamente fino al 36° mese. Il possesso dei 24 mesi è richiesto anche nel caso di imprese di nuova costituzione. Per evento si intende, a seconda della tipologia di prestazione, la data di assunzione/trasformazione, la data dei documenti giustificativi di spesa, la data di attestato corso, etc.
Eventuali subentri di imprese per effetto di trasformazioni, cessioni, donazioni possono produrre un trasferimento della posizione contributiva dell'impresa cedente a condizione che quest'ultima non svolga più attività.
Per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (Assegno ordinario e Assegno di solidarietà), per riduzioni/sospensioni dell'attività lavorativa, nei casi previsti dal Regolamento di FSBA, è richiesta all'azienda la regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, nei 36 mesi precedenti, con le eccezioni previste dallo stesso Regolamento nel caso di trasferimento o trasformazione societaria, imprese neo costituite o nel caso di mutamento della natura giuridica dell'impresa.

6. Obbligo adesione alla bilateralità artigiana.
Il Decreto Legislativo n. 148 del 14/09/2015, percorrendo la strada già intrapresa dalle previsioni dell'art. 3 della Legge n. 92 del 28/06/2012 e attuando gli indirizzi fissati dalla Legge n. 183 del 10/12/2014, ha riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, attuando, per il settore dell'artigianato, un decentramento delle funzioni svolte dall'ente pubblico, in materia di ammortizzatori sociali, in favore del settore privato. Ciò ha determinato l'abolizione della Cassa integrazione in deroga, accompagnata dall'abrogazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 46, dell'art. 5 del D.L. n. 148 del 20/05/1993, convertito dalla L. n. 236/1993, riguardante il contratto di solidarietà difensivo.
Il Decreto ha previsto, infatti, che rientrassero nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie, per il settore artigiano, solo le imprese che svolgono attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione (lett. o, comma 1, art. 10 Capo II Titolo I).
Nelle integrazioni salariali straordinarie, invece, sono state fatte rientrare solo le imprese artigiane che procedono alla sospensione o riduzione dell'attività che esercita l'influsso gestionale prevalente nei confronti dell'impresa committente (più del 50% del fatturato di quest'ultima nel corso del biennio precedente) (lett. b, comma 1, art. 20 Capo II Titolo I).
Per tutte le altre imprese artigiane, in attuazione dell'art. 27 del citato Decreto, con il decreto ministeriale del 29/04/2016, è stato istituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA), cioè un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo a quelli di gestione pubblica, per l'erogazione di integrazioni salariali analoghe a quelle erogate dai fondi pubblici (assegno ordinario e assegno di solidarietà).

7. Servizio del Responsabile per la Sicurezza dei lavoratori Territoriale (R.L.S.T.).
Per le imprese che rientrano in una delle casistiche indicate nella Tab. 1, il costo del servizio del Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori Territoriale (R.L.S.T.) è incluso nella quota versata mensilmente, perciò non comporta costi aggiuntivi.

Fanno eccezione le aziende rientranti nelle seguenti casistiche:

I. Le imprese che devono regolarizzare una situazione pregressa e non sono in possesso di 12 mensilità versate, al fine di accedere al servizio RLST, dovranno effettuare un immediato versamento pari a € 18,75 per ogni lavoratore in forza. Rientrano all'interno di tale casistica anche le imprese di nuova iscrizione, le aziende con caratteristiche di stagionalità (mensilità senza dipendenti in forza) e le imprese nelle quali sono presenti anche dipendenti ai quali viene applicato un contratto differente da quello di ns. competenza,

II. Le imprese che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro diversi da quello artigiano o le aziende artigiane aventi forma societaria ma prive di lavoratori dipendenti, che per l'accesso al servizio dovranno effettuare un versamento annuale di 64,50 euro per ogni singolo lavoratore (o socio lavoratore) in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. Rientrano nella stessa casistica anche le aziende non artigiane associate alle OO.AA. Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI, aventi dimensioni non superiori a quelle previste per le aziende artigiane e le imprese artigiane aventi forma giuridica di ditta individuale, prive di lavoratori dipendenti nelle quali siano presenti soggetti che svolgono stage, tirocini formativi, allievi degli istituti di istruzione ed universitari e gli allievi di corsi di formazione professionali (equiparati ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs.81/08 e s.m.i.)
La scadenza di pagamento è il 28 febbraio di ogni anno.

In entrambe le casistiche su indicate, il versamento dovrà essere effettuato sul c/c intestato a OPRA Sardegna – Organismo Paritetico Regionale Artigiano - IBAN IT30 H032 5004 8000 1000 0002 047
I dati da indicare nella causale di versamento sono:
- la dicitura "QUOTA RLST";
- l'anno per cui viene effettuato il versamento;
- la matricola INPS e la partita iva dell'impresa, che permetterà l'individuazione più puntuale della stessa impresa, finalizzata alla registrazione dei versamenti;
- il numero dipendenti per cui viene effettuato il versamento (dipendenti in forza al 31 dicembre);
- il CCNL applicato dall'impresa.

8. Servizi della Commissione Paritetica Apprendistato

Per le imprese che rientrano in una delle casistiche indicate nella Tab. 1, il costo del servizio del rilascio del parere di conformità per l'assunzione con contratto di Apprendistato Professionalizzante è incluso nella quota versata mensilmente, perciò non comporta costi aggiuntivi.
Fanno eccezione le aziende rientranti nelle seguenti casistiche:

I. Le imprese che devono regolarizzare una situazione pregressa e non sono in possesso di 24 mensilità versate, al fine di accedere ai servizi della Commissione[1], dovranno effettuare un immediato versamento pari a € 15,00 per ogni PFI presentato. Rientrano all'interno di tale casistica anche le imprese di nuova iscrizione e le imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie delle Parti in epigrafe e che dimostrano di

[1] **N.B. Sono escluse le aziende che pur avendo ricevuto precedenti accertamenti di regolarità contributiva non hanno mai provveduto all'integrazione delle quote dovute.**

corrispondere ai propri lavoratori l'importo mensile di 25,00 euro previsto per l'obbligazione alternativa alla adesione alla bilateralità (quota fissa di 7,65 euro mensili).
Rientrano nella casistica precedente anche le aziende con CSC 4 che applicano un CCNL non artigiano e che inseriscono in busta l'EAR (Elemento aggiuntivo della retribuzione) alternativo alla bilateralità prevista dal contratto applicato.
Nel caso in cui le aziende richiedenti presentino contestualmente più PFI, verrà richiesto un versamento aggiuntivo di Euro 10,00 dal secondo PFI in poi.

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c intestato a EBAS – F.do Rappresentanza Sindacale (IBAN IT96 N032 5004 8000 1000 0001 000).
I dati da indicare nella causale di versamento sono:
- la dicitura "QUOTA Apprendistato";
- il/i nome/i dell'apprendista/i per cui viene effettuato il versamento;
- la matricola INPS e la partita iva dell'impresa, che permetterà l'individuazione più puntuale della stessa impresa, finalizzata alla registrazione dei versamenti;
- il CCNL applicato dall'impresa.

Alla richiesta del parere di conformità dovrà essere allegato copia del versamento effettuato corredato della domanda di adesione e allegato L2 (se non già in ns. possesso).

9. Rimborso/compensazione/rettifica versamenti in F24 con codice contributivo EBNA.

Qualora i datori di lavoro si trovino in una posizione creditoria nei confronti dell'EBNA, per aver effettuato versamenti erronei, duplicati o indebiti, possono richiederne il rimborso o l'eventuale rettifica o utilizzo in compensazione.
Istruzioni e modulistica sono disponibili sul sito EBAS alla pagina http://www.ebas.sardegna.it/adesione/.
La pratica verrà istruita dall'EBAS che, in caso di richiesta di rimborso, provvederà alla successiva trasmissione all'Ente Nazionale al fine del pagamento, oppure interverrà direttamente nel caso di richiesta di compensazione/rettifica.
Non è possibile, così come chiarito dalla Direzione Generale dell'I.N.P.S. con circolare n. 39 del 22.02.2011, portare a conguaglio i predetti crediti nei confronti dell'EBNA con debiti per partite correnti.
In altre parole, non è ammesso il recupero dei predetti importi nel modello F24 né diminuendo il versamento relativo ad un debito corrente, né effettuando una compensazione esterna nella delega di versamento fra eccedenza pregressa e debito corrente. In tali casi, il datore di lavoro potrà avvalersi della sopra descritta procedura di richiesta di rimborso/compensazione diretta all'Ente Bilaterale Regionale.

10. Rimborso versamenti quota R.L.S.T. (Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori territoriale – art. 48 – D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le imprese i cui lavoratori abbiano eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) aziendale e abbiano versato le quote mediante F24, possono chiedere il rimborso degli importi relativi al R.L.S.T.
Il rimborso avverrà sulla base dei versamenti effettuati durante l'anno di riferimento del rimborso, nella misura di 12,00 euro per ciascun dipendente con versamento annuale completo, ai sensi dei vigenti accordi sindacali stipulati in applicazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

La richiesta del rimborso dovrà essere inoltrata e ripetuta annualmente all'O.P.R.A., entro il 28 febbraio dell'anno successivo, e potrà essere soddisfatta per la sola quota relativa all'esercizio economico dell'anno precedente.
Per le elezioni di R.L.S. aziendali avvenute nel corso dell'anno, saranno conteggiate come quote rimborsabili quelle versate per i mesi di competenza, a partire da quello in cui è stata effettuata l'elezione. I mesi di competenza antecedenti non verranno rimborsati a meno che l'elezione non sia stata effettuata in sostituzione di altro R.L.S. aziendale.

Nella domanda dovranno essere indicati i dati per l'effettuazione del bonifico di rimborso e si dovrà allegare, obbligatoriamente, la seguente documentazione:

- Allegato 4, qualora non ancora inviato, unitamente alla copia del verbale di elezione del RLS interno – Allegato 2 (moduli scaricabili dal sito al link http://www.ebas.sardegna.it/project/sicurezza/);
- copia comunicazione nominativo all'INAIL;
- copia dell'attestato di avvenuta formazione obbligatoria di 32 ore (Art 37– comma 11 – D. Lgs. 81/2008;
- copia dell'attestato di aggiornamento della formazione del RLS aziendale (Art 37– comma 11 aziende da 15 a 50 lavoratori.

Istruzioni e modulistica sono disponibili sul sito EBAS alla pagina http://www.ebas.sardegna.it/project/sicurezza/.
La pratica verrà istruita dall'EBAS, quale soggetto incaricato da O.P.R.A. a svolgere tale funzione.

Si rammenta che la durata dell'incarico del R.L.S. è triennale e che alla scadenza si dovrà procedere ad una nuova elezione formale che potrà eventualmente portare alla rielezione del precedente R.L.S.
Non saranno effettuati rimborsi per periodi in cui l'incarico del R.L.S. risulti scaduto.